

L'anno duemilasette il giorno ventitre del mese di Aprile presso la sede dell'ANCE Ragusa - Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa, Viale dei Platani n°34/B,

TRA

L'ANCE Ragusa:

rappresentata dal Presidente pro-tempore Geom. Santo Cutrone, accompagnato dalla delegazione per le trattative nelle persone dei Sigg.: Giuseppe Grassia, Vice Presidente addetto ai Rapporti Esterni e Sindacali, Salvatore Cilia, Vice Presidente addetto ai Rapporti Interni, Geom. Sebastiano Caggia, Presidente del Comitato Paritetico Territoriale di Ragusa, Dott. Ing. Rosario Canzonieri, Presidente dell'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa,

con l'assistenza del Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino, Direttore dell'Associazione,

E

La FENEAL-UIL Ragusa:

rappresentata dai Sigg. Nicolò Spadaccino e Raffaele Spadaccino;

La FILCA-CISL Ragusa:

rappresentata dai Sigg. Luca Gintili e Carlo Spinello;

La FILLEA-CGIL Ragusa:

rappresentata dal Dott. Salvatore Carpintieri e dal Sig. Francesco Cascone;

in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 Maggio 2004 per i Lavoratori delle Imprese edili ed affini, con particolare riferimento agli artt.18, 20, 21, 29, 36, 38, 87, 91 e 114 nonchè dell'Accordo Nazionale del 23 Marzo 2006, sottoscritti dalle rispettive Associazioni Nazionali di Categoria, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 25/03/1997, n°67 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/05/1997, n°135, e sue successive modificazioni ed integrazioni, condiviso il documento comune d'intenti concordato in Palermo il 05 settembre 2006 fra l'ANCE Sicilia e FENEAL-FILCA-FILLEA Sicilia,

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo (CCPL) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato in Roma il 20 maggio 2004, da valere in tutto il territorio della Provincia di Ragusa, per tutte le Imprese e per i loro dipendenti, indipendentemente dalla forma giuridica che le Imprese assumano, le quali svolgano le lavorazioni elencate nel citato CCNL, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non modificata dal presente Accordo resta in vigore la disciplina dei Contratti Integrativi Provinciali relativamente agli Istituti da essi richiamati.

LETTERA DI INTENTI

Il rilancio della Strategia di Lisbona, a metà del suo percorso, è basato sul riorientamento e la selezione delle seguenti priorità: realizzare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi e migliori posti di lavoro.

La rinnovata Strategia di Lisbona prevede, così, un programma di azione fondato su tre obiettivi principali:

- rendere l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro;
- porre la conoscenza e l'innovazione al servizio della crescita;
- creare nuovi e migliori posti di lavoro.

Per promuovere e garantire una attuazione efficace e coerente della rinnovata Strategia di Lisbona, vengono definiti con chiarezza i diversi livelli di responsabilità sulla base di un maggiore coinvolgimento degli Stati membri. In base agli orientamenti adottati dal Consiglio Europeo, ogni Stato membro si impegna a realizzare un "programma nazionale di riforma" triennale per la crescita e l'occupazione. Il programma nazionale è rafforzato dalla definizione di impegni e obiettivi e dal coinvolgimento di governo, regioni, partner sociali e società civile.

Gli Stati membri dovranno impegnarsi per la realizzazione delle riforme stabilite nel quadro della strategia e seguire politiche macroeconomiche basate sulla stabilità,

nonché sane politiche di bilancio. Una nuova partnership per la crescita e l'occupazione è indispensabile per conferire un nuovo slancio alla strategia di Lisbona.

Per stimolare la crescita, la Commissione intende:

- rendere l'Unione Europea più appetibile per gli investitori e i lavoratori, sviluppando il mercato interno, migliorando le normative europee nazionali, garantendo mercati aperti e competitivi non solo al suo interno e, infine, ampliando e migliorando le infrastrutture europee;
- incoraggiare la conoscenza e l'innovazione, incrementando e migliorando gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'utilizzazione sostenibile delle risorse, nonché contribuendo alla creazione di una sana base industriale europea.

Le Parti sottoscrittrici del presente Contratto, sentendosi impegnate nel perseguire gli obiettivi di Lisbona, hanno verificato i dati locali macro e micro economici, i quali confermano che il settore delle Costruzioni, nel suo complesso, è stato quello più in linea con detta Strategia, specie se raffrontati con la difficile situazione socio-economica nazionale e regionale.

Le Parti, in aggiunta, osservano che il settore edile in provincia di Ragusa ha fatto registrare tale performance senza ausilio alcuno del principale fattore che contribuisce in maniera sostanziale alla crescita ed allo sviluppo: la dotazione infrastrutturale. La nostra provincia, ed il nostro Sud-Est, infatti, sono rimasti fuori dagli scenari di completa infrastrutturazione ed intermodalità dei trasporti sia materiali che dalle reti e dei servizi, per cui le Parti sono impegnate affinché la questione “infrastrutture” venga messa al centro delle politiche di programmazione locale, regionale e nazionale onde si possa procedere al superamento di tale atavico e non più procrastinabile gap e si possano raggiungere gli ambiziosi traguardi di Lisbona.

PREMESSA

Le Parti stipulanti riconoscendo il ruolo centrale e portante del comparto delle costruzioni nel contesto socio-economico provinciale, capace di offrire un rilevante contributo alla produzione e all'occupazione quale "carburante" della crescita territoriale, riaffermano la necessità e l'impegno comune per una più coerente regolamentazione del mercato. Le Parti firmatarie del presente Contratto continuano, quindi, a guardare con estrema attenzione alle novità legislative di forte interdizione verso i fenomeni di lavoro nero, irregolare e sommerso, spesso oggetto di interessi malavitosi, vera piaga del settore ed elemento distorcente della concorrenza. I gravissimi effetti derivanti dal lavoro sommerso, irregolare ed in nero, si ripercuotono, infatti, sia sulle Imprese sane e rispettose dei Contratti, le quali patiscono così le conseguenze derivanti dalla concorrenza sleale, che sui lavoratori, ai quali non è consentito l'esercizio dei loro diritti e non è riconosciuta la dignità e la sicurezza del loro lavoro.

LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE

L'introduzione nel nostro ordinamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sia per gli appalti Pubblici che per i lavori privati (**Allegato 1**), è valutata dalle Parti quale straordinario ed efficace strumento per contrastare il proliferare del grave fenomeno del lavoro irregolare. Le Parti al fine di individuare, concordare e mettere in campo tutti gli strumenti necessari ed idonei ad una sua più efficace lotta, confermano l'impegno di fare recepire a tutte le Amministrazioni Pubbliche della provincia di Ragusa, i contenuti del protocollo di intesa esplicitati nel documento che forma parte integrante del presente Contratto quale "**Allegato 2**".

LAVORATORI IMMIGRATI

Particolare attenzione le Parti rivolgono al nuovo fenomeno dell'immigrazione e dei Lavoratori stranieri che operano nel Settore. Così, al fine di fornire un migliore e più qualificato inserimento degli Immigrati edili, impegnano gli Enti Paritetici a realizzare, almeno annualmente, appositi corsi di formazione sia di primo ingresso (o di alfabetizzazione) che per il riconoscimento di un'abilità professionale, fermo

restando gli obblighi formativi disposti dalle Leggi, quali quelli sulla sicurezza e salute nei posti di lavoro. In aggiunta il CPT, oltre ad assicurare la sorveglianza sanitaria dei Lavoratori stranieri immigrati, è impegnato alla pubblicazione e divulgazione di appositi opuscoli informativi multilingue onde facilitare la socializzazione degli Immigrati nei posti di lavoro. Le Parti sono altresì sensibili a garantire una politica di accoglienza per gli Immigrati edili atta a ricercare una più adeguata rete di servizi ed una migliore integrazione sociale anche attraverso migliori e più dignitosi modelli di vita.

BORSA LAVORO

Le Parti, unanimemente, concordano che occorre razionalizzare il mercato del lavoro facilitando l'incontro fra la domanda e l'offerta. Tale obiettivo può essere raggiunto attuando quanto previsto all'art.114 del CCNL e prevedendo forme di sperimentazione presso la locale Scuola Edile anche mediante l'istituzione di uno sportello informativo per i Lavoratori e per le Imprese ed attivando convenzioni con i Centri per l'impiego. Le Parti si incontreranno per la definizione del Regolamento di attuazione di questo nuovo Istituto.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le recenti innovazioni in tema di previdenza integrativa inducono le Parti a concordare la mutualizzazione degli oneri contributivi a carico dei Datori di Lavoro.

PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI

L'ingresso nel settore di Lavoratrici edili si pone come una delle positive novità da valorizzare anche in termini di specifici interventi. Il puerperio e la maternità, sono concetti fino ad oggi estranei all'impostazione delle prestazioni extra-contrattuali, pertanto, le Parti si impegnano alla immediata revisione degli stessi tenendo in debita considerazione lo status e le esigenze delle lavoratrici.

Parimenti, onde rendere più appetibile il lavoro in edilizia da parte dei giovani e fidelizzarne il rapporto, le Parti concordano l'immediata istituzione di appositi premi di ingresso e promozionali per i giovani che si affacciano per la prima volta nel Settore e che rimangano attivi per almeno 12 mesi.

Le Parti, inoltre, si impegnano, per il tramite degli organi di gestione della Cassa Edile di Ragusa, a ricercare convenzioni con gli istituti di credito per la stipula di mutui ipotecari, da parte dei Lavoratori iscritti al medesimo Ente, per l'acquisto della prima casa.

Le Parti si impegnano anche, entro la durata del presente Contratto, a rivisitare l'impianto complessivo delle prestazioni extra contrattuali.

Le Parti concordano pure sulla possibilità di individuare un regolamento per il pagamento dell'indennità di disoccupazione per gli apprendisti.

Infine, da tempo si dibatte circa la questione delle assenze per malattia dei Lavoratori con particolare riguardo ai primi tre giorni. Le Parti, in data odierna, insediano una apposita Commissione che si occuperà della materia al fine di consentire l'introduzione, in via sperimentale e con valenza semestrale, di una nuova prestazione per carenza malattia.

PREMIALITA'

Le Parti, nel ribadire l'opportunità di istituire un sistema "premiabile" per le Imprese che tenga conto non solo dell'assolvimento degli obblighi di formazione professionale e della sicurezza delle proprie maestranze e dei propri dipendenti, come certificato ed attestato dal sistema formativo paritetico (Ente Scuola e CPT), ma anche della regolarità e congruità retributiva, demandano ad una apposita Commissione bilaterale lo studio delle casistiche che regolamenteranno questo nuovo istituto.

ENTI PARITETICI

Il ruolo degli Enti Paritetici, ciascuno secondo le loro funzioni ed attribuzioni, viene dalle Parti considerato determinante anche per raggiungere l'obiettivo di una migliore e più qualificata governance del Comparto e, contestualmente, viene ribadito l'impegno comune per un loro più incisivo rilancio onde renderli sempre meglio rispondenti alle esigenze delle Imprese e dei lavoratori.

La Cassa Edile svolge un ruolo strategico e di valenza istituzionale sia per garantire la regolarità del lavoro e l'applicazione dei Contratti attraverso il rilascio del DURC e

la verifica della congruità contributiva sia per fornire quegli elementi statistici e congiunturali tramite l'Osservatorio per l'industria delle costruzioni. Tali prerogative spingono le Parti ad addivenire entro il 30/09/2007 allo scorporo dell'Ente Scuola dall'Ente Cassa Edile.

La Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro dovranno integrarsi in un Ente Unico per poter ottimizzare e meglio garantire l'esigenza della formazione professionale delle maestranze con la tutela e la salvaguardia della salute dei Lavoratori e con la consulenza in materia di sicurezza sui posti di lavoro per le Imprese. Parimenti il nuovo Ente dovrà essere in grado di sostenere la sfida della nuova Borsa Lavoro da considerare quale elemento di maturità del Comparto e di supporto logistico ai Lavoratori ed alle Imprese.

ANCE Ragusa e FENEAL-FILCA-FILLEA Ragusa con queste forti motivazioni sottosigliano l'Accordo di rinnovo dell'Integrativo provinciale per i Lavoratori edili della provincia di Ragusa.

ANCE RAGUSA

FENEAL-FILCA-FILLEA RAGUSA

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Art.1 – Informazione

Le Parti concordano di esaminare congiuntamente la situazione del settore edile nel corso di incontri di norma quadrimestrali che saranno organizzati su richiesta di una delle parti, nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL.

In particolare, in occasione di tali incontri, verranno esaminati i problemi connessi alle prospettive di sviluppo dell'attività edilizia in provincia di Ragusa, sia per quanto riguarda l'attività edilizia privata che per quanto riguarda le Opere pubbliche, siano esse in corso di realizzazione ovvero in fase di programmazione.

Sarà inoltre esaminata la situazione inerente la formazione professionale e le prospettive occupazionali del Settore, con particolare riferimento alla possibilità di immettere i giovani nel processo produttivo e, se vi sono le condizioni, a concordare la stipula di contratti di inserimento utilizzando la vigente legislazione.

In occasione di detti incontri, le Parti determineranno le iniziative autonome o congiunte da intraprendere per favorire la produzione e l'occupazione, per migliorare e rendere più funzionali i rapporti con gli Enti Pubblici, per vigilare sulla realizzazione degli strumenti urbanistici nonché sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di urbanistica e di Lavori Pubblici.

Art.2 – Organizzazione del lavoro

A) Appalti e sub-appalti.

Ferma restando la disciplina prevista dall'art.14 del CCNL 20/05/2004, nonché i contenuti di cui all'art.118 del Decreto Legislativo 193/2006 (**Allegato 3**), le Parti ribadiscono i seguenti punti:

- 1- Obbligo dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di comunicare ai dirigenti della R.S.A. costituita nel cantiere o, in mancanza, alle OO.SS., all'ANCE Ragusa ed alla Cassa Edile di Ragusa la denominazione dell'Impresa

- appaltatrice o subappaltatrice, secondo lo schema che fa parte integrante del presente contratto, al quale viene allegato con il numero “4”;
- 2- Impegno dell’Impresa madre a fare obbligo all’Impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori, il trattamento economico previsto dal CCNL e dagli Accordi Locali, attraverso una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice, da inviare alla Cassa Edile;
 - 3- Responsabilità solidale dell’Impresa madre nell’assicurare ai Lavoratori il rispetto del trattamento economico e normativo del CCNL e degli Accordi Locali, ivi compreso il versamento degli oneri dovuti alla Cassa Edile.

B) Orario di lavoro.

Ai sensi dell’art.5 lettera A) comma 3 del CCNL 20/05/2004 le Parti concordano di fissare l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua, ripartiti in 5 giorni con esclusione del sabato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di orario di lavoro si fa riferimento ai contenuti di cui all’art.5 del CCNL 20/05/2004 per gli operai e all’art.43 del CCNL 20/05/2004 per gli impiegati.

C) Lavoro a cottimo.

Ai sensi dell’art.13 del CCNL 20/05/2004 le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la Direzione aziendale e i Lavoratori interessati, assistiti dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale e unitaria, ove esista, ed in mancanza, a richiesta dei Lavoratori, dalle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente Contratto.

D) Formazione professionale.

Le Parti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e

perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione, sia mediante l'accesso ai finanziamenti comunitari, sia a quelli Nazionali che Regionali.

In conformità con quanto previsto dai Contratti Nazionali di Categoria è stato istituito in Provincia di Ragusa l'Ente Scuola ai fini dell'istruzione professionale. Tale Ente, nelle more dell'istituzione dell'Ente Paritetico Unificato Territoriale (Scuola Edile e CPT), è oggi disciplinato da apposito Regolamento redatto di comune accordo che si allega al presente Contratto quale **“Allegato 5”**.

In considerazione, inoltre, della necessità di formulare piani di potenziamento delle attività formative promosse e realizzate dagli Enti Bilaterali aventi come finalità statutarie, tra le altre, la formazione professionale, l'orientamento e la specifica formazione sulla sicurezza e l'igiene nei cantieri temporanei e mobili, secondo i loro rispettivi compiti, si allega sotto il numero **“6”** il Protocollo d'Intesa 23 Luglio 2003 siglato fra le Parti al fine di disciplinare e sviluppare azioni congiunte per meglio definire identità, ruolo, e prospettive del sistema paritetico di formazione del Settore delle Costruzioni.

Le Parti, in aggiunta, impegnano l'Ente Scuola ad attivare, almeno annualmente, corsi di formazione autofinanziati che rispondano al fabbisogno formativo delle Imprese e dei Lavoratori. A tal uopo, si stabilisce che la Cassa Edile di Ragusa, con cadenza bimestrale, trasmetta all'Ente Scuola di Ragusa i seguenti distinti elenchi:

- Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
- Lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- Lavoratori immigrati;

assunti dalle Imprese nel bimestre di riferimento.

Inoltre, a semplice richiesta dell'Ente Scuola Edile, la Cassa Edile trasmette l'elenco dei Lavoratori che, dato il loro inquadramento contrattuale, potrebbero risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale.

Il contributo a favore dell'Ente Scuola viene confermato nella misura dello 0,70% a carico del Datore di Lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004 e da versarsi alla Cassa Edile, il quale viene così ripartito:

- 0,25% al Fondo di gestione dell'Ente Scuola Edile (ESE);
- 0,25% al Fondo di gestione "626/94", attualmente gestito dal CPT;
- 0,13% al Fondo di gestione del Comitato Paritetico Territoriale (CPT);
- 0,03% al Fondo di gestione "RLST", attualmente gestito dal CPT;
- 0,03% da destinare al Formedil Sicilia, tramite accredito mensile;
- 0,01% quale contributo istituzionale alla Commissione Nazionale CPT.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza semestrale per esaminare i risultati di gestione dei singoli Fondi onde vagliare la possibilità di adeguare alle reali esigenze la contribuzione di cui al presente Accordo.

Art.3 – Ente Cassa e Scuola Edile

Le Parti si impegnano a studiare i sistemi più idonei affinché venga migliorato il sistema di acquisizione dati della Cassa Edile al fine di meglio far conoscere il settore delle Costruzioni nelle sue varie articolazioni produttive, dall'assetto tecnologico a quello del mercato del lavoro. Il contributo alla Cassa Edile viene confermato nella misura del 2,55%, con ripartizione di 5/6 a carico del Datore di Lavoro (2,12%) e 1/6 a carico del Lavoratore (0,43%).

Detto contributo, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004, viene così ripartito:

- 2,08% al Fondo di gestione dell'Ente Cassa Edile medesimo;
- 0,45% al fondo "MIMP";
- 0,02% quale contributo istituzionale alla CNCE.

Il contributo a carico del Lavoratore viene trattenuto sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga a cura del Datore di Lavoro, il quale provvede a versarlo insieme alla quota a proprio carico all'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa.

Al presente Accordo, si allega sotto il numero “7”, nelle more dello scorporo, dall’attuale Ente, dell’Ente Scuola Edile, il vigente Statuto dell’Ente Cassa e Scuola Edile, come adeguato all’allegato “F” del CCNL 06/07/83, e successive modifiche, ed aggiornato con atto notarile del 03/06/2003.

Art.4 – Malattia, Infortuni sul lavoro e Malattia Professionale

Il regime delle prestazioni di malattia, infortuni sul lavoro e malattia professionale è disciplinato dagli articoli 26 e 27 del CCNL 20/05/2004 che si intendono qui riportati per intero, nonché dall’ACPL del 7 Marzo 1989.

Art.5 – Quota di adesione contrattuale

Con riferimento all’art.36 del CCNL 20/05/2004 le quote di adesione contrattuale a carico del Datore di Lavoro e del Lavoratore dipendente da Imprese edili ed affini vengono confermate nella misura paritetica dello 0,75% a carico del Datore di Lavoro e dello 0,75% a carico del Lavoratore, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.24 del CCNL 20/05/2004 maggiorati del 23,45%.

Art.6 – Anzianità Professionale Edile

Il contributo di cui all’art.29 del CCNL 20/05/2004 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.24 del medesimo CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario, effettivamente prestate, a carico del Datore di Lavoro, viene riconfermato nella misura del 2,50%. Le condizioni, i termini e le modalità per l’erogazione dei benefici derivanti dall’Istituto “APE” sono previste nel Regolamento allegato C al CCNL 20/05/2004 del quale forma parte integrante. Le Parti stabiliscono di verificare la congruità di detta percentuale non appena risulterà necessario adeguare la predetta aliquota alle eventuali nuove esigenze che emergeranno sulla base della normativa nazionale “APE”.

Art.7 – Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione

Viste le previsioni di cui al punto III, 1° comma 2° allinea, dell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, relativamente al conglobamento nell'indennità territoriale di settore o nel premio di produzione degli importi dell'Elemento Economico Territoriale (EET), a far data dal 1° Maggio 2007, data di decorrenza del presente Contratto, gli importi in essere alla data del 30 Aprile 2007 dell'EET per gli operai vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore, mentre per gli impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione. Dette indennità risulteranno, dalla predetta data del 1° Maggio 2007, nei valori di seguito indicati:

CLASSIFICAZIONI	PREMIO DI PRODUZIONE DAL 1° MAGGIO 2007	INDENNITA' TERRITORIALE DAL 1° MAGGIO 2007
Imp. 1 cat. Liv. 7	€ 252,91	
Imp. 1 cat. Liv. 6	€ 231,22	
Imp. 2 cat. Liv. 5	€ 193,43	
Imp. 2 cat. Liv. 4	€ 175,05	
Imp. 3 cat. Liv. 3	€ 160,76	
Imp. 4 cat. Liv. 2	€ 142,45	
Imp. 4 cat. Liv. 1	€ 126,54	
Operaio special. Liv. 4		€ 182,82
Operaio special. Liv. 3		€ 171,19
Operaio qualif. Liv. 2		€ 153,49
Operaio comune liv. 1		€ 131,95

Art.8 – Limiti Territoriali

I limiti territoriali vengono confermati alla distanza di Km.4 dal perimetro urbano indicato nei Piani Regolatori Generali o equivalenti strumenti urbanistici dei vari Comuni. Superati tali limiti si applica la disciplina di cui all'art.21 del CCNL 20/05/2004.

Art.9 – Indennità di trasporto

Con decorrenza dal 1° Maggio 2007, l'indennità di trasporto, è fissata nelle seguenti misure:

- a) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nel precedente art.8:
€ 0,706 giornalieri;

b) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali di cui al precedente art.8:

€ 1,561 giornalieri;

c) Ove l'impresa, per i cantieri posti al di fuori dei limiti territoriali vorrà predisporre mezzi propri per consentire al lavoratore il raggiungimento del cantiere, allo stesso non è dovuta l'indennità prevista alla lettera b), ma unicamente quella di cui alla lettera a).

L'indennità di trasporto è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla C.I.G. a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza in cantiere.

Art.10 – Fondo Assistenza Imprenditori Edili

Rimane espressamente confermata l'istituzione del Fondo di cui all'ACPL 28/02/1973.

Art.11 – Mensa

Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica della istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli operai sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia di cui agli artt.5 e 18 del CCNL 20/05/2004, determinata nella misura di € 1,44 giornaliera, corrispondenti ad € 0,180 orarie di lavoro ordinario.

Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall'imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall'art.51 del DPR 22/12/1986 n°917 come modificato dal D.L.vo 12/12/2003 n°344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario.

Non si procede quindi a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.

Nei cantieri ove la mensa è già istituita l'Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo. L'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.

Art.12 –Indennità per lavori in galleria

A norma dell'art.20 del CCNL 20/05/2004 per il personale addetto ai lavori in galleria le Parti stabiliscono di corrispondere una indennità la cui misura percentuale, in aggiunta alla normale retribuzione, è determinata come segue da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) art.24 del CCNL 20/05/2004:

- Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento 46%;
- Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie..... 26%;
- Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie..... 18%.

Art.13 – Indennità per lavori di costruzione di piloni stradali

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio derivanti da lavori di costruzione di piloni stradali e relative travi di collegamento, svolti ad una altezza superiore a mt.20 e fino a mt.50, va corrisposta in aggiunta alla normale retribuzione, la percentuale del 22% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004.

Nei casi in cui l'altezza ove si svolgono le lavorazioni in parola superi i mt.50, l'indennità di cui al punto precedente è elevata al 35%.

Art.14 – Ferie

In attuazione dell'art.15 del CCNL 20/05/2004, si concorda che nel mese di agosto agli operai verrà concesso di godere di un periodo di ferie pari a 2 settimane. Il godimento di una terza settimana di ferie avverrà durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno. Le ferie residue spettanti al singolo Lavoratore saranno godute in periodi diversi a richiesta di quest'ultimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo relativamente al trattamento feriale per impiegati, quadri e dirigenti si fa riferimento alle normative contrattuali vigenti.

Per i Lavoratori immigrati, e per loro comprovate esigenze, il Datore di Lavoro può concedere una gestione più lunga delle ferie mediante l'utilizzazione dei permessi retribuiti, maturati ai sensi dell'art.5 del CCNL 24/05/2004, e di quelli non retribuiti, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa.

Art.15 – Accantonamento presso la Cassa Edile

Ai sensi dell'art.18 del CCNL 20/05/2004 il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) va assolto con l'accantonamento di una percentuale complessiva lorda del 18,50%, con accantonamento di un importo netto pari al 14,20%.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% della retribuzione, non verrà più accantonata alla Cassa Edile ma corrisposta ogni mese in busta paga, direttamente dall'Impresa al Lavoratore e calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale.

L'accantonamento avverrà al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'allegato D al CCNL 20/05/2004.

Le modalità, sia dell'accantonamento da parte delle Imprese che del pagamento delle somme ai Lavoratori aventi diritto, oltre che dal presente integrativo sono regolate, nelle more dello scorporo dall'attuale Ente dell'Ente Scuola, dalle norme del vigente Statuto e del vigente Regolamento dell'Ente Cassa e Scuola Edile.

Il Regolamento è allegato al presente Contratto con il numero “8”.

Art.16 – Prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali erogate ai Lavoratori sono disciplinate da apposito Regolamento allegato al presente Contratto con il numero “9”.

Art.17 – Festività

Le Parti recepiscono i contenuti di cui all'art.17 del CCNL 20/05/2004, che si intende qui riportato.

Art.18 – Comitato Paritetico Territoriale, per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l' Ambiente di Lavoro (CPT)

Le Parti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.

Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ed ambientali.

Le Parti recepiscono integralmente i contenuti di cui all'art.86 del CCNL 20/05/2004 e si impegnano a dare maggiore impulso all'attività del Comitato Paritetico Territoriale mediante lo studio e l'approfondimento dei problemi inerenti la prevenzione infortuni, l'igiene ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro. La costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Territoriale, nelle more dell'istituzione dell'Ente Paritetico Unificato Territoriale (Scuola Edile e CPT), sono oggi disciplinati dallo Statuto come aggiornato con atto notarile del 28 Dicembre 1998 che si allega al presente Contratto con il numero "10".

Aderiscono al Comitato tutte le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ragusa in regola con le norme contrattuali di cui al vigente CCNL ed agli Accordi Collettivi Provinciali. Per adempiere ai suoi scopi statutari il CPT accede direttamente all'anagrafe degli operai e delle Imprese edili tenuta presso l'Ente Cassa Edile di Ragusa. Tale accesso si concretizza con l'invio da parte dell'Ente Cassa Edile al CPT, a semplice richiesta di quest'ultimo, per le vie brevi e, comunque in maniera automatica a cadenza trimestrale, dell'anagrafica delle Imprese attive iscritte alla Cassa Edile su idoneo supporto cartaceo od elettronico. La Cassa Edile, altresì, mette a disposizione e trasmette su idoneo supporto cartaceo od elettronico l'anagrafica dei

Lavoratori attivi a semplice richiesta del CPT per le vie brevi, il tutto nelle more del suddetto collegamento informatico dedicato.

Le Parti stabiliscono, in aggiunta, che la Cassa Edile di Ragusa, con cadenza bimestrale, trasmetta al CPT di Ragusa i seguenti distinti elenchi:

- Lavoratori che per la prima volta entrano nel settore;
- Lavoratori immigrati;

assunti dalle Imprese nel bimestre di riferimento, in maniera da consentire al CPT l'attivazione di specifici percorsi formativi in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro, anche in relazione alla lingua.

Il CPT è l'Ente abilitato ad effettuare, con le procedure emanate dal suo CdA in data 20/12/2004 (Allegato "11") il servizio di consulenza nei cantieri temporanei e mobili presenti in provincia di Ragusa e gestisce, fra gli altri, le prestazioni di cui al Fondo 626/94 il cui Regolamento si allega sotto il numero "12".

Le Parti stipulanti ritengono strategico ed opportuno addivenire, entro il 30/09/2007 all'accorpamento del CTP con la Scuola Edile mantenendo distinte le specifiche funzioni. La scelta di avere un unico Ente tra Scuola Edile e CTP è operata quindi nell'intento di consentire, nel migliore dei modi possibili, lo svolgimento delle funzioni che il CCNL affida alle Scuole ed ai CTP, proprio perché si riconosce che lo svolgimento di tali missioni si possano meglio esercitare attraverso una unica struttura.

Art.19 – Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio derivanti da lavorazioni eseguite entro stabilimenti petrolchimici e cementifici v'è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità del 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24 del CCNL 20/05/2004.

**Art.20 – Osservatorio sull’Industria delle Costruzioni
per la provincia di Ragusa**

Viene istituito un Osservatorio che, nelle more del collegamento operativo con l’Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell’Industria delle Costruzioni nella provincia di Ragusa al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

A tal fine l’Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità;
- evoluzione dell’offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e di specializzazione;
- andamento del Mercato del Lavoro con riferimento al fabbisogno occupazionale, ai processi di ingresso nel settore, alla mobilità, ai tempi di occupazione, alla formazione professionale, alla struttura del costo del lavoro ed ai riflessi sul piano occupazionale contributivo;
- andamento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di lavoro.

L’Osservatorio si prefigge inoltre i seguenti compiti:

- monitorare e vigilare sul lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni ed intervenire anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
- verificare sulla effettiva e corretta applicazione delle norme e degli Accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro.

L’Osservatorio ha sede operativa presso l’Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa del cui personale si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

L’Osservatorio è disciplinato da un Regolamento che si allega al presente Contratto formandone parte integrante giusto allegato “13”

Art.21 – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS ed RLST

Le Parti concordano di recepire e dare pratica attuazione ai contenuti di cui all'art.87 del CCNL 20/05/2004 nonché all'art.18 e seguenti del D.L.vo 626/94, questi ultimi in Allegato "14".

Resta confermata l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale "RLST", per i cui compiti e ruoli si rinvia all'apposito Regolamento allegato al presente con il numero "15".

Art.22 – Elemento Economico Territoriale

L'Elemento Economico Territoriale (EET) è stato determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto dall'ANCE e dalle Organizzazioni Nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 23 Marzo 2006 ed in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Interconfederale 23 Luglio 1993, alla Legge 23 Maggio 1997 n°135 e dagli artt.12 e 38 del CCNL 20/05/2004.

Preliminarmente le Parti hanno convenuto che l'EET ha le caratteristiche di predeterminabilità e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che pertanto la relativa erogazione dovrà avvenire secondo quanto concordato tra le Parti con l'Accordo sottoscritto.

Le Parti concordano una espressa proroga del precedente importo dell'EET, fino alla entrata in vigore dei nuovi importi negoziati ai fini della contribuzione delle erogazioni di II livello.

Per il periodo di vigenza del Contratto la determinazione dell'EET, fissato comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Accordo 23 Marzo 2006 e riferito ai minimi tabellari vigenti a Marzo 2006, è correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Ragusa individuato sulla base degli elementi indicati al comma 1 sub 1-2-3-4 dell'art.21 del CCPL 1° Febbraio 2000.

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le Parti fissano, in via presuntiva, per l'anno successivo l'ammontare delle anticipazioni dell'EET.

Detta determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell'anno in corso.

Le Parti hanno proceduto alla valutazione, a consuntivo, dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo in corso con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, ed hanno concordato che, a decorrere dal 1° Maggio 2007, l'EET sarà anticipatamente erogato nella misura del 3%, calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del 1° Marzo 2006; effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile in provincia di Ragusa, da svolgersi possibilmente in un incontro tra le Parti entro la metà del mese di Dicembre 2007, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore, l'Elemento Economico Territoriale verrà incrementato fino ad un massimo pari ad ulteriori 2,80 punti percentuali, per cui l'EET è stato così fissato:

- con decorrenza 1° Maggio 2007 3,00%;
- con decorrenza 1° Gennaio 2008 5,80%.

Le Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, ai fini della conferma, variazione o recupero, formalizzando le intese raggiunte.

A decorrere, pertanto, dal 1° Maggio 2007 e, successivamente, dal 1° Gennaio 2008, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, gli importi mensili, stabiliti in via presuntiva ed erogati quale anticipo dell'EET (fatti salvi eventuali errori di calcolo) sono i seguenti:

CLASSIFICAZIONI	E.E.T.	E.E.T
	DAL 1° MAGGIO 2007 (3%)	DAL 1° GENNAIO 2008 (5,80%)
Imp. 1 cat. Liv. 7	€ 35,92	€ 69,44
Imp. 1 cat. Liv. 6	€ 32,32	€ 62,32
Imp. 2 cat. Liv. 5	€ 26,94	€ 52,08
Imp. 2 cat. Liv. 4	€ 25,14	€ 48,61
Imp. 3 cat. Liv. 3	€ 23,34	€ 45,13
Imp. 4 cat. Liv. 2	€ 21,01	€ 40,62
Imp. 4 cat. Liv. 1	€ 17,96	€ 34,72
Operaio special. Liv. 4	€ 25,14	€ 48,61
Operaio special. Liv. 3	€ 23,34	€ 45,13
Operaio qualif. Liv. 2	€ 21,01	€ 40,62
Operaio comune liv. 1	€ 17,96	€ 34,72

Art.23 – Previdenza Complementare

Ai sensi dell'accordo nazionale del 10/09/2003 di cui all'allegato I CCNL 20/05/2004, è istituito presso l'Ente Cassa e Scuola Edile di Ragusa un fondo per la mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico dei datori di lavoro per la previdenza complementare, disciplinato dal Regolamento che si allega al presente Contratto formandone sotto il numero "16".

Art.24 – Validità e durata

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Ragusa con decorrenza dal 1° Maggio 2007 e fino al 31 Dicembre 2009. Per la disdetta ed il rinnovo valgono le norme previste dal CCNL 20/05/2004.

**Elenco degli Allegati al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 23 Aprile 2007
Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 20 Maggio 2004 da valere in tutto
il Territorio della Provincia di Ragusa**

- Allegato 1: Art.19 L.R. 7/2002 e Art.3 D.L.vo 494/96 e loro successive modifiche;
- Allegato 2: Protocollo di Intesa fra OO.SS. – ANCE Ragusa – Amministrazioni;
- Allegato 3: Art.118 D.L.vo 163/2006;
- Allegato 4: Schema di comunicazione dell'Impresa appaltatrice alla RSA-OO.SS.- ANCE Ragusa-Cassa Edile, nei casi ex art.2, lettera a);
- Allegato 5: Regolamento Ente Scuola Edile di Ragusa;
- Allegato 6: Protocollo d'Intesa sulla Formazione Professionale;
- Allegato 7: Statuto Ente Cassa di Mutualità e Assistenza e Scuola Edile di Ragusa;
- Allegato 8: Regolamento Cassa Edile per la gestione degli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui;
- Allegato 9: Regolamento prestazioni assistenziali Cassa Edile;
- Allegato 10: Statuto Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Ragusa e Provincia;
- Allegato 11: Regolamento sulle procedure per visite tecniche in cantiere;
- Allegato 12: Regolamento per la gestione del Fondo "626/94";
- Allegato 13: Regolamento sull'Osservatorio Settoriale sull'Industria delle Costruzioni della Provincia di Ragusa;
- Allegato 14: Art.18 e seguenti del D.L.vo 626/94 e successive modifiche;
- Allegato 15: Regolamento sul Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza e sugli RLST;
- Allegato 16: Regolamento sulla Mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare;
- Allegato 17: Bozza del nuovo Statuto dell'Ente Cassa Edile di Ragusa;
- Allegato 18: Bozza del nuovo Statuto dell'Ente Paritetico Unificato Territoriale per la formazione professionale e la Sicurezza (Ente Scuola Edile e CPT).